

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PERLINGIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI PERLINGIERI

Seduta del 04/11/2025

FATTO

Con il ricorso del 10 luglio 2025, la società istante, esercente servizi di trasporto, e la sua amministratrice contestano il contratto di finanziamento di importo pari a € 275.000,00, garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI, stipulato con società di investimenti per il tramite dell'intermediario resistente su piattaforma *online*, e la garanzia autonoma sottoscritta dalla amministratrice. Lamentano, in particolare, che le commissioni di € 8.152,17 per il mediatore creditizio e di € 21.739,13 per spese di istruttoria sarebbero abnormi, non concordate, abusive e non conformi alla normativa vigente, e che la garanzia autonoma per l'importo di € 326.086,96 sarebbe stata sottoscritta inconsapevolmente dall'amministratrice, senza adeguata informazione. Contestano l'incompatibilità reddituale della garante, priva di reddito; la duplicazione di garanzia, essendo già presente quella del Fondo MCC al 90%; l'ambiguità del beneficiario, qualificandosi il convenuto intermediario sia come beneficiaria sia come mandataria. Lamentano, inoltre, vizi contrattuali e di trasparenza e denunciano la nullità assoluta del rapporto per mancata consegna e sottoscrizione del piano di ammortamento; difformità del *tec*, con mancanza di chiarezza sulle condizioni; assenza di informazioni sul diritto di recesso; mancata esibizione della procura alla resistente; assenza di merito creditizio e di verifica della sostenibilità del finanziamento; violazione del limite di finanziabilità previsto dalla normativa; legittimazione attiva della cessionaria; mancata doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie. Infine, le ricorrenti contestano la mancata prova e comunicazione della cessione del credito a società-veicolo, avvenuta nell'ambito di una cartolarizzazione, né è stata fornita copia del contratto di cessione.

Pertanto, insoddisfatte dell'interlocuzione in fase di reclamo, presentano ricorso per chiedere che venga dichiarata la nullità assoluta del rapporto di finanziamento e della garanzia autonoma con l'inapplicabilità di spese, interessi e commissioni, ritenute illegittime e non dovute.

Con controdeduzioni del 26 settembre 2025, si costituisce la banca convenuta, che premette di costituirsi nel procedimento come mandataria dei prestatori, fornendo servizi di pagamento.

Sulla pretesa nullità del finanziamento, la resistente rileva i seguenti elementi:

- il piano di ammortamento era regolarmente comunicato e disponibile nell'area riservata;
- eventuali difformità del teg non incidono sulla validità del contratto;
- il diritto di recesso è previsto in contratto e volontariamente rinunciato dalla Richiedente;
- il merito creditizio era verificato tramite report Cribis, Experian, bilanci e Centrale Rischi;
- il limite di finanziabilità non era applicabile al tipo di finanziamento in oggetto;
- le clausole vessatorie erano regolarmente sottoscritte ai sensi dell'art. 1341 c.c.;
- sulla legittimazione attiva della cessionaria, il rilievo non è pertinente, poiché legittimate attive risultano le ricorrenti. Peraltro, sarebbe pacifico il difetto di legittimazione passiva della cessionaria.

La banca precisa inoltre che

- la garanzia sottoscritta dalla amministratrice non è stata considerata ai fini della delibera del finanziamento, né della garanzia pubblica. Nessuna intimazione di pagamento è stata indirizzata alla garante;
- la cessione è valida ed efficace ai sensi della l. n. 130 del 1999 e del testo unico bancario, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le ricorrenti hanno ricevuto comunicazione della cessione e delle nuove modalità di pagamento.

Per tutte queste ragioni, la resistente chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, evidenziando la piena conformità del finanziamento e dei contratti alle norme vigenti e la correttezza della propria condotta.

Con repliche del 17 luglio 2025, le ricorrenti ribadiscono sostanzialmente gli stessi elementi di anomalia indicati nel ricorso originario, precisando che

- ai sensi degli artt. 111 t.u.b. e 1418 c.c., la mancata verifica della sostenibilità del finanziamento comporta nullità/inefficacia del contratto;
- l'amministratrice, priva di reddito, non poteva validamente assumere obbligazioni di garanzia, dunque nulla per impossibilità oggettiva dell'obbligazione;
- la presenza della garanzia MCC renderebbe illegittima la richiesta di garanzie aggiuntive;
- sono causa di invalidità anche la mancanza di doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie, e l'indeterminatezza del beneficiario, atteso che la garanzia era rilasciata in favore della resistente quale mandataria, non direttamente al mutuante. Sono ulteriori violazioni la mancata consegna del piano di ammortamento firmato, la mancata informativa sul diritto di recesso e la cessione del credito senza avviso individuale. Le commissioni di istruttoria (€21.739,13) e il compenso mediatore (€ 8.152,17) non erano pattuite né trasparenti, non giustificate rispetto al valore dell'operazione e non evidenziate nei documenti precontrattuali. Con riferimento alla cessione del credito, si lamentano la mancata consegna del contratto e l'insufficienza della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, senza comunicazione individuale e documentazione completa, ai fini della efficacia.

La società chiede di dichiarare la nullità del contratto di finanziamento e della garanzia autonoma, disporre la restituzione delle commissioni e spese illegittime, ordinare la cancellazione delle segnalazioni negative presso SIC e Centrale Rischi, accertare la nullità delle clausole usurarie, dichiarare la inefficacia delle pattuizioni contrattuali per violazione degli obblighi informativi, dichiarare la inefficacia della cessione del credito, dichiarare la nullità della garanzia per vizi formali e sostanziali, e adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto di giustizia.

Con controrepliche del 6 ottobre 2025, la ricorrente ribadisce di essere estranea al contratto di finanziamento e che la questione riguarda semmai la legittimazione passiva. Rappresenta, in particolare, sul finanziamento che:

- la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 124 *bis* t.u.b., ma tale norma si applica solo ai consumatori;
 - le commissioni (istruttoria e mediazione) sono chiaramente indicate nel Documento di Sintesi e sottoscritte digitalmente dalla rappresentante legale, sì che le contestazioni sulla mancata trasparenza sarebbero smentite documentalmente;
 - le doglianze relative alla mancata consegna del piano di ammortamento e alla mancata informativa sul diritto di recesso si fondano su articoli del testo unico bancario (125 *ter* e 125 *quater*) non applicabili al caso, trattandosi di credito non rivolto a consumatori. Il piano di ammortamento era disponibile nell'Area Clienti e i parametri economici sono indicati nel Documento di Sintesi;
 - quanto alla mancata comunicazione individuale della cessione, ai sensi dell'art. 58 t.u.b., è sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - la garanzia sottoscritta dalla amministratrice non veniva considerata ai fini della delibera del finanziamento né della garanzia pubblica, quindi, la garanzia personale è valida anche se prestata da soggetto incapiente;
 - i destinatari della garanzia sono chiaramente individuati (società di investimenti e intermediario resistente) e il Contratto Quadro è richiamato nella garanzia.
- Pertanto, la resistente insiste per il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

La controversia ha a oggetto l'accertamento della invalidità, sotto diversi profili, di un contratto di finanziamento e della garanzia autonoma a esso collegata.

Nei fatti, la società ricorrente richiedeva un finanziamento a una società di investimenti, prestatore in una piattaforma di *lending*. L'intermediario resistente ha agito, da tramite, come Istituto di Pagamento gestore della piattaforma, mettendo in relazione le controparti e fornendo servizi strumentali all'erogazione del finanziamento (c.d. *lending based crowdfunding*).

I Collegi ABF hanno riconosciuto la propria competenza a decidere sui ricorsi in materia, qualificando l'attività principale dell'Istituto di Pagamento, come previsto dagli artt. 114 *sexies* e 114 *septies* t.u.b., quale servizio di pagamento e come tale, almeno fino a diversa classificazione normativa del *lending based crowdfunding*, suscettibile d'essere complessivamente ricondotta al novero delle «operazioni e servizi bancari e finanziari» sui quali insiste la competenza dell'Arbitro (Collegio di Roma, decisione n. 9218 del 2021; Collegio di Milano, decisioni n. 22802 e n. 22804 del 2020).

Un contratto-quadro regola i rapporti tra le parti: l'*Istituto di Pagamento* (nel caso, il resistente), che offre i propri servizi di pagamento tramite la piattaforma; il *Prestatore*, ossia l'Utente della piattaforma che mette a disposizione liquidità da prestare; il *Richiedente*, ossia l'Utente che chiede il finanziamento (nel caso, la ricorrente).

In via preliminare occorre chiarire la posizione dell'amministratrice quale (co)ricorrente.

L'amministratrice aderisce al ricorso in proprio, quale prestatrice di garanzia, nonché in qualità di rappresentante legale della società ricorrente.

Al riguardo, al fine della qualifica di 'non consumatore', si richiama l'orientamento relativo al 'professionista di rimbalzo' (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5368 del 2016) per cui «*nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al Collegio giudicante determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata*».

Nel caso, sembra fuor di discussione l'intenzione dell'amministratrice di agire nell'ambito dei collegamenti funzionali con la società. Merita dunque di essere qualificata 'non consumatore'.

Sempre in via preliminare, quanto alla legittimazione passiva della resistente, questo Arbitro ha avuto modo di precisare che «*Centrale è la figura del gestore della piattaforma che svolge una funzione di*

intermediazione tra domanda e offerta e con il quale entrambi i partecipanti all'operazione di finanziamento sottoscrivono un contratto di servizi di pagamento 'a distanza'. Molteplici possono essere le attività svolte dal gestore nei rapporti con gli investitori e con i debitori e ciò diversifica differenti modelli di business, anche se alcuni caratteri sono comuni alla generalità delle piattaforme, come il raccogliere le domande di finanziamento da parte dei potenziali prenditori; selezionare i possibili debitori sulla base del merito creditizio, assegnando loro un punteggio (rating) che indica il grado di probabilità circa la restituzione del prestito; consentire ai finanziatori di diversificare il credito in piccole quote di prestito da ripartire verso più richiedenti; gestire i flussi di pagamento tra debitori e investitori; ottenere una commissione, quale remunerazione dei servizi resi, proporzionale all'importo del debito e dell'ammontare investito» (Collegio di Milano, decisione n. 22802 del 2020).

Nel caso in esame, l'intermediario resistente, sebbene non formuli una vera e propria eccezione di difetto di legittimazione e chiedi il rigetto nel merito del ricorso, premette di costituirsi nel procedimento come società mandataria dei prestatori, precisando che delle vicende genetiche del rapporto contrattuale originario risponderebbe il cedente e di essere estranea al finanziamento.

Nel Contratto-Quadro-Richiedenti e nelle Condizioni Generali di adesione alla piattaforma risultano le attività svolte dalla resistente, che gestisce i rapporti sul conto di pagamento aperto per accreditare i finanziamenti ma non può essere ritenuto parte contrattuale dei finanziamenti tra Prestatori e Richiedenti (art. 5 del Contratto-Quadro); ed effettua l'analisi del merito creditizio e apre il conto di pagamento (art. 7 delle Condizioni generali di contratto).

Inoltre, la resistente risulta essere stata nominata anche *sub servicer* (mandataria della spv) nella cessione a società-veicolo.

Sulla distinzione di ruoli tra *master servicer* e *special servicer* è stato chiarito che «nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, al Servicer genericamente inteso fanno capo sia compiti di natura regolamentare (tra cui l'obbligo di verificare che l'operazione sia conforme alla legge ed al prospetto informativo nell'interesse dei portatori dei titoli e, in generale, del mercato), sia compiti di natura operativa legati all'attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento. Questi ultimi compiti possono essere delegati anche ad un altro soggetto, definito sub-servicer o Special Servicer. In tale ultimo caso si verifica, quindi, una scissione delle attività del Servicer, laddove quelle di carattere regolamentare sono affidate al c.d. Master Servicer e quelle di carattere operativo, relative appunto alla gestione dei crediti, allo Special Servicer» (Collegio di Napoli, decisione n. 2667/2018).

Considerate le funzioni assolve dalla resistente, che svolge attività di gestione della piattaforma, fornisce molteplici servizi strumentali al finanziamento e in particolare servizi di pagamento e accessori, tra cui anche la valutazione del merito creditizio, deve accertarsi la sua legittimazione passiva nell'ambito del presente procedimento.

Nel merito, la ricorrente chiedeva un finanziamento per il tramite della piattaforma di *lending*. Tale finanziamento, dell'ammontare di € 271.739,13, veniva erogato il 29 dicembre 2023 da società di investimenti, con accredito sul conto di pagamento della resistente e successivo trasferimento di € 250.000,00 sul conto bancario della richiedente; ed era assistito da garanzia pubblica ex l. n. 662 del 1996 per il 90%. A seguire, il 20 gennaio 2024, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, la società di investimenti cedeva il credito a favore di una società veicolo, e alla cessionaria venivano comunicate le nuove modalità di pagamento a far data dall'1 dicembre 2024. Dal febbraio 2025, a partire dalla tredicesima rata, la richiedente si rendeva inadempiente. Il 6 giugno 2025 era comunicata la decadenza dal beneficio del termine e, il 12 giugno 2025, veniva arrivata la garanzia pubblica.

Le ricorrenti contestano la regolarità e la validità del finanziamento e della cessione dei crediti. In particolare, con riferimento al contratto di finanziamento, lamentano la nullità delle pattuizioni per omissione delle informazioni di trasparenza; la mancata esibizione e sottoscrizione del piano di ammortamento; una difformità del teg; la mancanza di informazioni sul diritto di recesso; l'assenza di procura dal prestatore alla resistente; la mancata verifica del merito creditizio; la violazione del limite di finanziabilità; la mancata doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie.

A riprova del rispetto degli obblighi di trasparenza precontrattuale e contrattuale, il convenuto produce a) il contratto-quadro, che rinvia altresì alle informazioni riportate su Foglio informativo dei servizi, pure allegato, e contratto di finanziamento, b) le condizioni generali di adesione alla piattaforma, che regolano modalità di accesso e fruizione dei servizi, c) il contratto di finanziamento, nel quale si fa chiarezza su importi dovuti, rateizzazione e piano di ammortamento; d) il documento di sintesi frontespizio del contratto di finanziamento.

Quanto alla doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie, sia il contratto-quadro sia il contratto di finanziamento contengono l'elenco delle clausole approvate specificamente, e, all'art. 4 del contratto di finanziamento, v'è traccia anche dei termini per l'esercizio del diritto di recesso (possibile entro 14 giorni dalla stipula ma non successivamente alla ricezione degli importi erogati, quando si potrà soltanto chiedere l'estinzione anticipata del prestito).

Viene allegato agli atti un piano di ammortamento aggiornato al luglio 2025, e già nel contratto di finanziamento sono indicati gli elementi essenziali del piano di ammortamento alla francese, con indicazione della possibilità di consultare il piano di ammortamento dell'Area Clienti della piattaforma. Si ricorda comunque che il Collegio di Coordinamento (nella decisione n. 14376 del 2022) ha statuito che, *«In caso di finanziamento con ammortamento alla francese, la mancata consegna del piano di ammortamento al momento della conclusione del contratto non comporta violazione alcuna da parte dell'intermediario né rende indeterminato l'oggetto del contratto qualora nel contratto medesimo siano riportati tutti gli elementi e le informative previsti dalla normativa in materia»*, limitandosi a sancire il diritto dell'interessato di ottenere copia della tabella di ammortamento *«su esplicita richiesta e in qualsiasi momento»*.

La doglianza di difformità del teg è formulata in modo generico. In ogni caso, secondo un calcolo eseguito per il finanziamento in esame, è risultato pari al 17,99%, valore che rientra nella soglia anti-usura al 31 dicembre 2023 (21,58%) per la categoria 'altri finanziamenti'.

Quanto alla verifica del merito creditizio, per orientamento dell'Arbitro questa rimane prerogativa degli intermediari (per tutte, Collegio di Coordinamento, decisione n. 6182 del 2013); per i non consumatori, la responsabilità, sebbene non derivante da una specifica normativa come per i consumatori, è riconducibile a un obbligo generale di diligenza. Nel caso in esame, secondo le Condizioni generali, l'analisi del merito creditizio spetta alla resistente: *«L'Istituto avvia l'analisi di merito di credito del Richiedente, effettuando le indagini che ritenga più opportune, fra le quali, a titolo meramente esemplificativo, il controllo dei pregiudizievoli, l'andamento di sistema, la reputazione online, l'analisi di bilancio, l'analisi qualitativa delle risposte fornite tramite il questionario. 6. Solo al buon esito di tali controlli e comunque a piena discrezione dell'Istituto, il Richiedente è intervistato da uno dei Credit Analyst che conclude l'analisi qualitativa, attraverso un assessment dell'eventuale progetto imprenditoriale (se impresa) e della figura dell'imprenditore o consumatore. 7. All'esito di queste analisi, il Richiedente riceve una risposta di fattibilità che, in caso negativo, gli preclude l'accesso alle Offerte dei Prestatori, mentre, in caso positivo, prevede l'assegnazione del Mercato di appartenenza e la possibilità di vedere abbinata la propria Richiesta di Finanziamento alle Offerte di Finanziamento dei Prestatori»*. La resistente, a riprova dell'analisi effettuata, produce copia di report Cribis, Experian e Centrale Rischi e i bilanci 2021/2023, da cui risultano altri finanziamenti in capo alla società ricorrente, con 'rischi per cassa' risultanti in C.R. al 31 agosto 2023 pari a € 624.250 (in cui l'accordato, piuttosto elevato, risulta quasi del tutto utilizzato) e un'esposizione mensile pari a € 5.386,00 riferita a cinque finanziamenti rimborso rateale in essere (dati SIC al 31 dicembre 2023).

La doglianza dell'assenza di procura al resistente non è rilevante, in quanto i rapporti tra resistente e ricorrenti sono disciplinati dal contratto-quadro.

In ultimo, i mutui non ipotecari, o chirografari (come quello oggetto del ricorso), non hanno un limite di finanziabilità basato sul valore dell'immobile, ma la somma erogata dipende dalla solvibilità del richiedente e dalle garanzie accessorie.

Vengono altresì avanzati dubbi di validità del contratto per via di presunti vizi del consenso. Di là dalla mancanza di prova, la decisione che si richiede al Collegio è di natura costitutiva e dunque esula dalle sue competenze (v. in questo senso Collegio di Napoli, decisione n. 252 del 2023).

Con riferimento specifico alla commissione per il mediatore, a fini informativi, la Banca d'Italia rende noti i valori medi dei compensi di mediazione percepiti nel trimestre dai Mediatori Creditizi autorizzati. La l. n. 108 del 1996 prevede il reato di mediazione usuraria nel caso in cui il compenso richiesto o incassato risulti sproporzionato rispetto all'opera di mediazione prestata, senza tuttavia stabilire una soglia. Per il trimestre in esame, il valore medio dei compensi di mediazione per i finanziamenti alle imprese è pari all'1,26%.

Nel caso, applicando tale valore percentuale al capitale finanziato (€ 271.739,13), l'importo della commissione del mediatore per rientrare nel valore medio dovrebbe essere massimo pari a € 3.423,91, mentre nel contratto è previsto un importo ampiamente superiore di € 8.152,17. Accertata la manifesta sproporzione del compenso di mediazione, si deve quindi disporre la retrocessione del relativo importo. Con riguardo alla garanzia prestata, resta quanto sopra riferito a proposito della lamentata invalidità per vizi del consenso. Per altro verso, non si riscontra alcuna incompatibilità tra fondo pubblico e garanzia autonomia, rientrando, la duplicazione della garanzia, nella libera determinazione negoziale dell'intermediario. Parimenti nella valutazione dello stesso rientra la scelta del soggetto garante, a prescindere dalla sua effettiva capacità reddituale.

Da ultimo, con riferimento alla cessione del credito, si lamenta la mancanza di prova e di comunicazione della stessa. In vero, la cessione alla spv risulta pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Al riguardo, si richiama l'orientamento consolidato della Cassazione per il quale, in caso di cessione in blocco, ex art. 4, l. n. 130 del 1999, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 58, commi 2, 3 e 4, t.u.b., secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 c.c. e la cessione dei crediti diviene opponibile *erga omnes* (cfr. da ultimo Cass., 17 settembre 2025, n. 25547).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso il Collegio, accertata la manifesta sproporzione del compenso di mediazione, dispone la retrocessione del relativo importo nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO